



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Società PRO.MI.S.A. S.r.l.

promisasrl@pec.it

e p.c. Comune di Quartu Sant'Elena

e p.c. Città metropolitana di Cagliari

e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio

Sardegna meridionale

e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato

Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

e p.c. ARPAS - Dipartimento di Cagliari e Medio
Campidano

e p.c. ARPAS - Area tecnico scientifica

e p.c. 08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari

e p.c. Mi.C. – Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le
province del Sud Sardegna e Oristano

e p.c. 05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del
territorio

Oggetto: "Variante relativa all'incremento dei rifiuti trattati nell'impianto di compostaggio, sito in loc. Gannì nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA)". **Proponente:** Società PRO.MI.S.A. S.r.l. Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, co. 9/9bis del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'art. 4 delle Direttive allegate alla Delib.G.R. 11/75 del 2021. **Comunicazione esito Valutazione.**

In riferimento alla variante in oggetto, vista l'istanza trasmessa da codesta Società (di seguito Proponente) con P.E.C. del 19.06.2023 (prot. D.G.A. n. 18663 di pari data), ed esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che l'impianto in esame, su istanza presentata dalla Proponente, è stato sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), per una "Variante al progetto (approvato dalla R.A.S. con Delib.G.R. n. 55/16 del 2009) di realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici, in comune di Quartu S. Elena (CA)", all'esito della quale la Giunta regionale, con la deliberazione n. 39/37 del 23.09.2011, ha stabilito di non sottoporre l'intervento all'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni. La suddetta variante prevedeva lo stralcio di una parte del progetto, già approvato con la deliberazione n. 55/16 del 16.12.2009, relativo alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

realizzazione di un impianto di compostaggio di 6.000 t/anno di rifiuti organici, per la produzione di ammendante compostato misto, e il recupero di rifiuti, per un quantitativo massimo di 25.000 t/anno, utilizzando strutture esistenti e realizzando superfici già autorizzate, tramite le seguenti operazioni di recupero, di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006:

- messa in riserva con cernita (R13) e recupero (R3) di 20.000 t/anno di rifiuti ligneo cellulosici, mediante la produzione di biomassa combustibile, da avviare a recupero energetico in impianti autorizzati, e il compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde;
- messa in riserva (R13) di 2.000 t/anno di imballaggi in vetro per l'ottenimento di rottame di vetro da destinare al recupero (R5) nell'industria del vetro;
- messa in riserva di 3.000 t/anno imballaggi in legno (R13) per l'ottenimento di rifiuti di legno da avviare al recupero (R3) nell'industria del pannello di legno.

La Proponente, nel 2017, ha presentato un'ulteriore variante progettuale, relativa alla riduzione, da 20.000 t/anno a 15.000 t/anno, del quantitativo di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero R3, e all'introduzione di una nuova operazione di smaltimento, D15, per quantitativi di rifiuti comunque inferiori alle soglie previste per le procedure di valutazione di impatto ambientale, come comunicato dal Servizio valutazione impatti (S.V.A. oggi Servizio V.I.A.) con nota prot. D.G.A. n. 21787 del 18.10.2017.

L'impianto è stato autorizzato, da ultimo, con determinazione n. 12/2022 rilasciata, dalla Città Metropolitana di Cagliari, ai sensi dell'art. 208 del vigente D.Lgs. 152/2006.

La Proponente dichiara che, attualmente, *«Nel sito, sulla base dei provvedimenti autorizzativi vigenti è possibile svolgere le seguenti attività:*

- *Linea 1 – 11.000 t/a - Recupero dei rifiuti ligneo-cellulosici (R13-R12-R3) mediante compostaggio. Dalla linea si produce ammendante compostato verde e ammendante vegetale semplice non compostato (D.Lgs.75/2010) e biomassa combustibile (UNI 17225:2014);*
- *Linea 2 – 7.000 t/a - Messa in riserva e cernita (R13-R12) di imballaggi di legno per la produzione di EER 191207 da avviare a recupero (R3) nell'industria del pannello di legno;*
- *Linea 3 – 7.000 t/a - Messa in riserva e cernita (R13-R12) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per la produzione di rifiuti da avviare ad ulteriore recupero.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Con la variante in esame, motivata dalle richieste di mercato provenienti dal territorio regionale, la Proponente prevede le seguenti modifiche, relative ai rifiuti trattabili sulle tre linee autorizzate:

- Linea 1 – 13.000 t/a (incremento di 2.000 t/a) - Recupero dei rifiuti ligneo-cellulosici (R13-R12-R3) mediante compostaggio.
- Linea 2 – 8.000 t/a (incremento di 1.000 t/a) - Messa in riserva e cernita (R13-R12) di imballaggi di legno per la produzione di EER 191207 da avviare a recupero (R3) nell'industria del pannello di legno.
- Linea 3 – 10.000 t/a (incremento di 3.000 t/a) - Messa in riserva e cernita (R13-R12) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per la produzione di rifiuti da avviare ad ulteriore recupero.

Premesso quanto sopra, considerato che:

- la variante in esame non prevede la realizzazione di nuove opere;
- l'incremento dei quantitativi di rifiuti da recuperare riduce sia il consumo di materie prime che il ricorso a operazioni di smaltimento (in particolare in discarica), in coerenza con i principi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare;
- non sono attesi significativi impatti negativi sull'ambiente, diversi da quelli già valutati nella procedura di Verifica svolta nel 2011;
- la variante, così come descritta nella documentazione trasmessa dalla Proponente, non è dunque ascrivibile al punto 8, lett. u) [*"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1")*] dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021,

si comunica che, ai sensi dell'art. 6, c. 9/9bis, del vigente D.Lgs. 152/2006, non è necessario attivare una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Il presente parere è reso ai sensi della Parte seconda, Titolo III del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e della Delib. G.R. 11/75 del 2021, e sono fatti salvi gli altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Il Servizio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

ANGELA NIVOLA

FELICE MULLIRI